

**Adempimenti connessi all'applicazione della legge 9 gennaio 2019, n.3**  
**Pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale del candidato sul sito internet del comune**

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha stabilito **in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere**(escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) **l'obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati** che si presentino alle elezioni, **di pubblicare sul proprio sito *internet*, per ciascun candidato, il *curriculum vitae* e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.**

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro **il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.**

**Non è richiesto il consenso degli interessati.**

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale **non prima di 90 giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, **il comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data dell'elezione**, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata **"Elezioni trasparenti"** del sito *internet* e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito *internet* del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non comporta sanzioni.

Viceversa l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti *internet* dei partiti/movimenti/liste pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n.96.

Fonte: Ministero dell'Interno "Istruzione per la presentazione e l'ammissione delle candidature - *Pubblicazione 1 Elezioni comunali - marzo 2019*